



Comune di
Castiglione Messer Raimondo
Provincia di Teramo

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.7 DEL 15-04-2023

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **12:30** ed in prosieguo, nella Sala Consigliare, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione e in seduta **Pubblica**, con la presenza dei Signori:

D'ERCOLE VINCENZO	Presente in sede	DI VINCENZO ELODIA	Presente in sede
LEONE MANUEL	Presente in sede	ANDREOLI CRISTIAN	Presente in sede
ALTOBELLI SAMUELE	Presente in sede	LUCIANI GIAMPIETRO	Presente in sede
BUFO LORENZO	Presente in sede	SORGENTONE CRISTIANO	Presente in sede
RAVICINI VINCENZO	Presente in sede	DI BATTISTA DAVIDE	Presente in sede
ALMONTI BRUNO	Presente in sede		

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), il **SEGRETARIO COMUNALE, CANDELORI FABIOLA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig. **RAVICINI VINCENZO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

Accertato che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **che** l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- **che** l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- **che** il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Vista la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15 con la quale l'AREA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prescrivendo il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

Richiamati i propri precedenti atti:

- deliberazione n. 18 del 30/06/2021 ad oggetto << Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) –Approvazione>>;
- deliberazione n. 20 del 06/06/2022 ad oggetto<<INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER IL PERIODO 2022-2025, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF.

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe e le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI in coerenza con la novellata disciplina normativa, nel rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle modifiche di cui alla delibera ARERA n. 15/2022 “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” (sulla base di linee guida riconciliatorie elaborate da Ifel) oltre da una più organica articolazione espositiva;

Dato atto:

- **che** il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- **che** per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere di regolarità finanziaria e il parere dell'organo di revisione, (*verbale n. 24 prot. 2053 del 12/04/2023*) ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione dell'Assessore Leone che riferisce puntualmente delle modifiche da fare e delle varie delibere dell'ARERA;

Con voti favorevoli 8, contrari n.2 Consiglieri (Luciani e Sorgentone), astenuto n.1 (Consigliere Di Battista);

DELIBERA

1) **di modificare** per le motivazioni espresse in narrativa, il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 18 del 30/06/2021 il cui testo completo, è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; (Allegato “A”);

2) **di dare atto** che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” produce effetti dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001;

3) **di dare** mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l'anno 2023;

Con voti favorevoli 8, contrari n.2 Consiglieri (Luciani e Sorgentone), astenuto n.1 Consigliere Di Battista;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RAVICINI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANDELORI FABIOLA

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li 22-04-2023.

IL RESPONSABILE
F.to D'Ercole Vincenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 15-04-2023.

E' stata pubblicata nell'Albo Pretorio Com/le online dal 22-04-2023 al 07-05-2023 compreso.

Castiglione M.R., li 08-05-2023.

IL RESPONSABILE
F.to D'Ercole Vincenzo
